



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Urbino**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Egidio de Leone

Presidente

Dott.ssa Vera Colella

Giudice

Dott. Francesco Paolo Grippa

Giudice relatore ed estensore

nel procedimento iscritto al P.U. 21-1/2025 ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto il 14 agosto 2025 da:

**DANIELE POLI**, nato a [REDACTED], il 9 [REDACTED], con l'ausilio del Gestore della Crisi, Avv.ta Sara Ciacci

**RICORRENTE**

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 14 agosto 2025, Daniele Poli ha chiesto l'accesso alla liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. c.c.i.i., rappresentando di vivere a [REDACTED] assieme a sua moglie, [REDACTED], ed ai quattro figli [REDACTED]. Le cause del sovraindebitamento sono da rintracciarsi nel 2019, allorché le fondamenta dell'abitazione familiare sita in [REDACTED] acquistato nel 2005 e di titolarità di [REDACTED] - hanno subito un cedimento strutturale; ciò ha imposto al ricorrente di sostenere delle spese straordinarie per interventi di messa in sicurezza, peraltro non pienamente risolutivi, di [REDACTED], a cui ha fatto fronte mediante la sottoscrizione con [REDACTED] di un finanziamento di [REDACTED] da restituire mediante cessione del quinto dello stipendio (rata di [REDACTED] circa mensili). Tali spese impreviste hanno inciso *in pejus* sul bilancio finanziario della famiglia, le cui entrate sono costituite esclusivamente dallo stipendio percepito dal ricorrente, pari a circa [REDACTED] mensili, destinato in buona parte al pagamento delle rate del mutuo trentennale stipulato con [REDACTED] per l'acquisto della casa, di altro mutuo sottoscritto nel 2017 per [REDACTED].



██████████, nonché del finanziamento del 2019 per ██████████ già citato per la messa in sicurezza dell'immobile. Le difficoltà finanziarie hanno reso impossibile adempiere al mutuo trentennale contratto per l'acquisto della prima casa, sicché la banca mutuante ha risolto il contratto e conseguentemente incardinato la procedura esecutiva immobiliare pendente presso questo Tribunale con R.G.E. ██████████

Dal lato attivo, Daniele Poli è proprietario solo ██████████ dell'immobile adibito a casa familiare e sito ██████████, nonché di un ciclomotore vetusto e non funzionante; come già affermato, il ricorrente percepisce uno stipendio da lavoratore dipendente di circa ██████████ comprensivo di tredicesima e quattordicesima mensilità (pari a ██████████), è titolare di una ██████████ ortante un saldo, al 12 agosto 2025, pari ad ██████████ nonché di un conto corrente ██████████ al 12 agosto 2025 portante un saldo negativo di ██████████

Il monte debitorio sarebbe invece pari ad oltre ██████████ di cui oltre ██████████ nei confronti di istituti di credito.

Da ultimo, Daniele Poli ha stimato le spese necessarie a sostenere i bisogni propri e della propria famiglia, composta da ██████████ membri, in € ██████████ mensili. Ha quindi domandato la liquidazione di tutto il suo patrimonio, ad eccezione del suo reddito da lavoro dipendente, del saldo presente sulle sue due ██████████, in quanto necessarie a soddisfare i bisogni familiari, nonché del ciclomotore, in quanto vetusto e non funzionante.

Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi *ex art. 269, c. 2 c.c.i.i.*, datata 13 agosto 2025, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma tutte le circostanze già menzionate nell'atto introduttivo.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.

La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questo essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni. La relazione, infine, indica esaurientemente le cause di indebitamento del ricorrente, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni ed attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire a favore dei creditori, avendo l'O.c.c. stimato il patrimonio del ricorrente in ██████████

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dalla ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della Crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa



disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv.ta Sara Ciacci, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostantive.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio della debitrice ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.

Alla luce dell'art. 268, c. 4, lett. b) c.c.i.i. – secondo cui *“Non sono compresi nella liquidazione: (...) b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”* – a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, sarà compito del Liquidatore proporre istanza, indirizzata al Giudice delegato, volta a determinare la quota del reddito eventualmente da sottrarre alla procedura liquidatoria. Pertanto, tale valutazione deve ritenersi di competenza esclusiva del Giudice delegato (come similmente prevede l'art. 146 c.c.i.i. in materia di liquidazione giudiziale) e non del Tribunale, non essendo tale statuizione menzionata all'art. 270 c.c.i.i., che tipizza il contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata (Corte d'Appello di Ancona n. 979/2025 del 16 luglio 2025).

### P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.:

- Dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Daniele Poli, nato a Castel San Pietro Terme, il 9 maggio 1970;
- Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona dell'Avv.ta Sara Ciacci;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



- Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Urbino, 5 settembre 2025

Il Giudice relatore ed estensore  
Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente  
Dott. Egidio de Leone

